



La pianificazione strategica negli Statuti Metropolitanani



Città Metropolitana di Bari



Numero di comuni: 41

Popolazione: 1.258.706

Popolazione comune centrale: 320.475

Popolazione corona: 938.231

Statuto approvato il: 18/12/2014

Sito web: www.cittametropolitana.ba.it

I contenuti dello Statuto metropolitano

Pianificazione strategica metropolitana - Art. 8

- 1.** Il Consiglio Metropolitano adotta e aggiorna annualmente, sentita la Conferenza Metropolitana, il piano strategico metropolitano di durata triennale, come atto di indirizzo per l'ente e per i Comuni che ne fanno parte, anche con riferimento all'esercizio di funzioni delegate o attribuite dalla Regione.
- 2.** Nel piano strategico è definita la vocazione della Città Metropolitana nel rispetto delle identità dei territori anche suddivisi in zone omogenee.
- 3.** Il piano strategico individua inoltre gli obiettivi generali, settoriali e trasversali di sviluppo per l'area metropolitana, specificando le priorità di intervento, le risorse necessarie al loro perseguimento e il metodo di attuazione.
- 4.** I procedimenti di adozione e revisione del piano strategico si ispirano al principio di trasparenza e al metodo della partecipazione.
- 5.** Il piano strategico stabilisce inoltre le principali misure di tutela del patrimonio storico, artistico, culturale, naturalistico-ambientale e del paesaggio nonché i principi di assetto del territorio volti a ridurre e prevenire l'inquinamento. Persegue il contenimento del consumo del suolo.
- 6.** L'attività della Città metropolitana e quella dei Comuni in essa ricompresi è oggetto di

monitoraggio e di valutazione con riferimento agli obiettivi determinati dal piano strategico. In base alle relative risultanze essi vengono rivisitati in sede di aggiornamento annuale.

7. Il programma triennale dei lavori pubblici, di cui alla normativa di settore vigente, si conforma alle priorità di intervento indicate nel piano strategico.

Partecipazione e democrazia in rete – Art. 35

1. La Città Metropolitana realizza la sua attività in conformità al principio del pieno coinvolgimento e della più ampia consultazione dei comuni e delle comunità ricomprese nel suo territorio.

2. Al fine di favorire la costante e proficua collaborazione fra l'ente e i cittadini, la Città Metropolitana adotta un regolamento sulla partecipazione individuale e collettiva.

3. Il regolamento disciplina i casi e le modalità di consultazione e di referendum popolare, nonché di istanze, petizioni o proposte di atti e provvedimenti di interesse generale, stabilendo le modalità e i termini entro i quali gli organi della Città Metropolitana e gli Uffici sono tenuti ad esaminarli.

4. La Città Metropolitana assicura il ricorso a forme di consultazione pubblica e le modalità di partecipazione in rete, promuovendo forme di democrazia elettronica e di cittadinanza digitale.

Costituzione di zone omogenee – Art. 7

1. La Città Metropolitana, tenuto conto delle identità ambientali, paesaggistiche, architettoniche, storico-culturali, rurali, archeologiche, rupestri e delle localizzazioni produttive, istituisce zone omogenee con le modalità previste dalla legge per l'assolvimento di specifiche funzioni ad essa delegate.

In ogni zona omogenea sono istituiti i seguenti organismi di coordinamento collegati agli organi della Città Metropolitana:

- ◆ un coordinatore tra i Sindaci di uno dei comuni appartenenti alla zona;
- ◆ un consiglio di coordinamento costituito da tutti i sindaci dei comuni appartenenti alla zona omogenea.

2. Con Regolamento il Consiglio Metropolitano disciplina la nomina del coordinatore, il funzionamento degli organismi di coordinamento e le modalità di collegamento con gli organi della Città Metropolitana.

Deleghe

Non è stata assegnata una delega specifica alla pianificazione strategica. Le deleghe ad

oggi assegnate sono:

- ◆ Bilancio e Programmazione economica, agli Affari Generali e ai Rapporti con il Consiglio;
- ◆ Beni culturali e Attuazione del programma;
- ◆ Promozione e coordinamento dello sviluppo sociale, compresi i servizi alla persona, lavoro e formazione professionale;
- ◆ Programmazione della rete scolastica del territorio metropolitano;
- ◆ Promozione e coordinamento dello sviluppo economico del territorio metropolitano.



Città Metropolitana di Bologna



Numero di comuni: 56

Popolazione: 991.924

Popolazione comune centrale: 380.181

Popolazione corona: 611.743

Statuto approvato il: 23/12/2014

Sito web: www.cittametropolitana.bo.it

I contenuti dello Statuto metropolitano

Pianificazione strategica - Art. 12

1. Il Consiglio Metropolitano, sulla base di un parere della Conferenza metropolitana espresso secondo la procedura prevista dall'articolo 31 comma 5 del presente Statuto, approva e aggiorna annualmente il piano strategico metropolitano triennale, quale atto di indirizzo per l'ente e per l'esercizio delle funzioni dei Comuni e delle Unioni di Comuni compresi nel territorio dell'area metropolitana, anche, e con particolare riferimento, all'esercizio di funzioni delegate o attribuite dalla Regione. Nel piano strategico si definiscono gli obiettivi generali, settoriali e trasversali di sviluppo nel medio e lungo termine per l'area metropolitana, individuando le priorità di intervento, le risorse necessarie al loro perseguimento e il metodo di attuazione.

2. L'adozione e la revisione del piano strategico si ispirano al principio di trasparenza e al metodo della partecipazione ai sensi dell'art. 8, comma 5.

3. L'attività della Città Metropolitana, così come quella delle Unioni e dei Comuni compresi nel suo territorio, per quanto riguarda le attività previste nel piano strategico metropolitano, è oggetto di azioni periodiche di monitoraggio e di valutazione in relazione agli obiettivi determinati nel piano strategico.

4. In relazione ai cambiamenti intervenuti e ai risultati conseguiti, il Sindaco metropolitano sottopone al Consiglio Metropolitano le proposte di revisione e adeguamento del piano

strategico.

Partecipazione - Art. 8

- 1.** La partecipazione si svolge in via primaria presso i Comuni del territorio metropolitano, quali soggetti di prossimità a diretto contatto con i cittadini.
- 2.** La Città Metropolitana sostiene e valorizza gli strumenti di partecipazione attivati dai Comuni, nei termini previsti dalla legge e dai rispettivi statuti.
- 3.** E' compito degli organi metropolitani assicurare il collegamento tra le esperienze di partecipazione comunali e i processi decisionali della Città Metropolitana, anche mediante la considerazione delle priorità emerse nei territori nell'ambito della pianificazione strategica.
- 4.** Un apposito regolamento disciplina le forme di consultazione e partecipazione della popolazione nella elaborazione delle politiche e nella verifica della loro attuazione. A tal fine si possono adottare anche modalità semplificate e informatiche. Disciplina, inoltre, nel rispetto dei requisiti e delle modalità procedurali stabiliti dalla legge statale, la consultazione popolare tramite referendum su questioni di esclusiva competenza della Città Metropolitana.
- 5.** La Città Metropolitana opera secondo un metodo di confronto con gli enti locali, le forme associative, le organizzazioni rappresentative delle categorie produttive e le organizzazioni sindacali presenti sul territorio metropolitano. In particolare, specifiche forme di confronto collaborativo sono adottate, nei modi previsti dal regolamento, nei procedimenti di elaborazione del piano strategico metropolitano e del piano territoriale generale.
- 6.** Il regolamento disciplina le ipotesi e le modalità di eventuale ricorso a dibattito pubblico per la realizzazione di opere pubbliche strategiche.
- 7.** I cittadini, singoli o associati, possono presentare agli organi della Città Metropolitana istanze, petizioni o proposte dirette a promuovere interventi per la migliore tutela degli interessi della comunità metropolitana, secondo le modalità previste dal regolamento di cui al precedente comma.
- 8.** La Città Metropolitana assicura le funzioni di difesa civica dei cittadini mediante convenzione con la Regione Emilia-Romagna, promuovendo l'adesione anche delle Unioni e dei Comuni.

Deleghe

Delega al Governo metropolitano e al Piano strategico assegnata al Sindaco della Città Metropolitana.



Città Metropolitana di Firenze



Numero di comuni: 42
Popolazione: 998.098
Popolazione comune centrale: 371.282
Popolazione corona: 626.816
Statuto approvato il: 19/12/2014
Sito web: www.cittametropolitana.fi.it

I contenuti dello Statuto metropolitano

Pianificazione strategica - Art. 5

- 1.** La Città Metropolitana di Firenze s'impegna a realizzare uno sviluppo territoriale, economico e sociale condiviso con i comuni e le realtà socio economiche del territorio.
- 2.** Il Consiglio Metropolitano adotta e aggiorna annualmente, sentita la Conferenza Metropolitana, il piano strategico metropolitano triennale come atto di indirizzo per l'ente e per l'esercizio delle funzioni dei comuni e delle unioni di comuni compresi nell'area.
- 3.** Nel piano strategico si definiscono i programmi generali, settoriali e trasversali di sviluppo nel medio e lungo termine per l'area metropolitana, individuando le priorità di intervento, le risorse necessarie al loro perseguimento e il metodo di attuazione. Il piano strategico costituisce il quadro generale di riferimento per tutte le forme di pianificazione e programmazione della Città Metropolitana.
- 4.** L'attività della Città Metropolitana e dei comuni che la costituiscono è oggetto di monitoraggio e valutazione in relazione agli obiettivi determinati nel piano strategico.
- 5.** In relazione ai cambiamenti intervenuti e ai risultati conseguiti, il Sindaco metropolitano sottopone al Consiglio Metropolitano le proposte di revisione e adeguamento del piano strategico.

Procedure partecipative – Art. 9

1. La Città Metropolitana, prima della definitiva deliberazione da parte del Consiglio Metropolitano degli atti di pianificazione strategica e territoriale, favorisce e promuove procedure di informazione e partecipazione che garantiscano la trasparenza delle attività di formazione degli stessi nelle forme e con le modalità disciplinate da apposito regolamento.

Finalità – Art. 2 (rif. zone omogenee)

4. La Città Metropolitana promuove e gestisce in forma integrata le politiche del territorio e un loro coordinamento a livello sovracomunale, anche attraverso l'individuazione di zone omogenee e di ambiti territoriali ottimali per la gestione dei servizi a rete.

Deleghe

Delega alla pianificazione strategica metropolitana assegnata a consigliere metropolitano (Sindaco di Castelfiorentino).



Città Metropolitana di Genova



Numero di comuni: 67

Popolazione: 882.718

Popolazione comune centrale: 607.906

Popolazione corona: 274.812

Statuto approvato il: 19/12/2014

Sito web: www.cittametropolitana.genova.it

I contenuti dello Statuto metropolitano

Pianificazione strategica - Art. 9

- 1.** Il Consiglio Metropolitano adotta, su proposta del Sindaco metropolitano, sentita la Conferenza Metropolitana, il piano strategico metropolitano come atto di indirizzo dell'Ente.
- 2.** Nel piano strategico si definiscono gli obiettivi generali, settoriali e trasversali di sviluppo nel medio e lungo termine per l'area metropolitana, individuando le priorità di intervento, le risorse necessarie al loro perseguimento e il metodo di attuazione.

Partecipazione - Art. 31

- 1.** La Città Metropolitana informa la sua attività al principio del coinvolgimento e della più ampia consultazione dei comuni, singoli o associati, e delle comunità ricomprese nel suo territorio.
- 2.** Al fine di assicurare un costante contatto fra l'ente e i cittadini, la Città Metropolitana adotta un regolamento sulla partecipazione.
- 3.** Il regolamento disciplina i casi e le modalità in cui possono essere attuate forme di consultazione e di referendum popolare.

Zone omogenee - Art. 3

1. Su proposta del Consiglio Metropolitan, sentita la Conferenza Metropolitana, d'intesa con la Regione, possono essere costituite zone omogenee per l'esercizio di specifiche funzioni, tenendo conto delle specificità territoriali. La mancata intesa con la Regione può essere superata con decisione della Conferenza Metropolitana adottata con il voto favorevole che rappresenti un terzo dei Comuni compresi nella Città Metropolitana e la maggioranza della popolazione complessivamente residente.

2. Le zone omogenee sono disciplinate da apposito regolamento approvato dal Consiglio Metropolitan con maggioranza qualificata.


Deleghe

Non è stata assegnata una delega specifica alla pianificazione strategica. Le deleghe ad oggi assegnate sono:

- ◆ Rapporti con la Conferenza Metropolitana, il supporto e l'assistenza tecnica ai Comuni, la stazione unica appaltante, semplificazione, digitalizzazione e sistemi informatici;
- ◆ Pianificazione urbanistica e territoriale e il trasporto pubblico;
- ◆ Ambiente, aree naturali, politiche energetiche, piani di bacino, Ato idrico e rifiuti, parchi;
- ◆ Sviluppo economico, politiche del lavoro, lavori pubblici e viabilità;
- ◆ Bilancio, finanze e patrimonio;
- ◆ Personale e organizzazione.



Città Metropolitana di Milano



Numero di comuni: 134

Popolazione: 3.156.694

Popolazione comune centrale: 1.324.110

Popolazione corona: 1.832.584

Statuto approvato il:

Sito web: www.milanocittametropolitana.org

I contenuti dello Statuto metropolitano

Il piano strategico-Art. 34

1. Il piano strategico del territorio e della comunità metropolitana costituisce, alla luce delle previsioni della Relazione di inizio mandato del Sindaco metropolitano, l'atto fondamentale di indirizzo dell'azione della Città Metropolitana. Il piano strategico, sulla base delle necessarie e appropriate basi conoscitive, configura gli scenari e determina gli obiettivi generali di sviluppo della comunità metropolitana e le relative condizioni di sostenibilità economico-sociale e territoriale ambientale.

2. Il piano strategico formula una visione di lungo periodo, funzionale a definire una strategia in grado di orientare lo sviluppo del territorio nelle sue diverse componenti. Nella sua formulazione si prevede il coinvolgimento di altri enti pubblici, dei corpi intermedi, delle forze economiche e sociali, delle associazioni, delle autonomie funzionali, del mondo della cultura e della ricerca.

3. Il piano strategico comprende le azioni della Città Metropolitana e del complesso delle amministrazioni pubbliche per il raggiungimento dei suoi obiettivi.

4. La Città Metropolitana assicura la partecipazione dei comuni e delle unioni di comuni, organizzati attraverso le zone omogenee, alla formazione e all'aggiornamento del piano strategico mediante apposite conferenze di programmazione nonché mediante il parere della Conferenza metropolitana.

5. La Città Metropolitana si confronta, nell'elaborazione e nell'aggiornamento del piano strategico, con le autonomie funzionali, con le forze economico-sociali e gli operatori di settore, con le associazioni culturali e ambientaliste e, più in generale, con i cittadini sui quali il piano produce i suoi effetti, in particolare nel Forum metropolitano della società previsto all'art. 14.

6. Il bilancio di previsione della Città Metropolitana, con allegato il Documento unico di Programmazione nonché la Relazione previsionale programmatica, ferma restando la relativa disciplina di legge, è correlato nella sua impostazione al piano strategico. Il conto consuntivo reca in allegato una relazione sui risultati dell'azione svolta nel corso dell'esercizio. La relazione costituisce la base per il successivo aggiornamento annuale del piano strategico.

7. Il piano strategico viene adottato dal Consiglio Metropolitano con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi componenti.

Partecipazione, diritti, legalità e pari opportunità – Art. 4

2. La Città Metropolitana valorizza il diritto di partecipazione politica e amministrativa della cittadinanza residente nel proprio territorio e promuove forme di partecipazione alla vita pubblica locale dei cittadini dell'Unione europea e delle persone provenienti da Paesi non appartenenti all'Unione europea che siano regolarmente soggiornanti nei comuni della Città metropolitana. Si impegna a garantire un'informazione completa e accessibile nei riguardi delle attività svolte direttamente o dalle istituzioni cui essa partecipa.

4. La Città Metropolitana favorisce la partecipazione e il confronto con le espressioni e le rappresentanze del mondo della cultura, delle religioni, del lavoro e dell'imprenditoria, nonché del mondo delle autonomie funzionali, dell'associazionismo e del terzo settore.

8. La Città Metropolitana, in conformità alla convenzione ONU sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, riconosce e promuove i diritti dei bambini e dei ragazzi, favorendone altresì la partecipazione alla vita collettiva.

Partecipazione popolare: Principi generali – Art. 7

1. La Città metropolitana promuove la partecipazione dei cittadini, nonché dei comuni, singoli o associati, alle scelte dell'ente anche attraverso forme di consultazione diretta.

2. Gli strumenti di partecipazione popolare riguardano materie rientranti nelle attribuzioni deliberative, consultive o di proposta della Città Metropolitana.

3. Le sottoscrizioni possono essere apposte anche attraverso un sistema telematico approntato dalla Città metropolitana e accessibile attraverso Internet, che garantisca l'identificazione del sottoscrittore in conformità alla normativa vigente.

4. Sono ammessi a partecipare alle consultazioni referendarie e a tutti gli altri istituti di cui al presente capo, tutti i residenti nei comuni della Città Metropolitana iscritti nelle liste

elettorali, compresi gli appartenenti a Stati dell'Unione europea. Sono altresì ammessi a partecipare ai referendum i cittadini maggiorenni provenienti da Paesi non appartenenti all'Unione europea che siano residenti nei comuni della Città Metropolitana alla data di indizione del referendum e titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo e in assenza di condanne penali che impediscano l'elettorato attivo, secondo la normativa italiana vigente.

5. La Città Metropolitana facilita la messa a punto e la sottoscrizione di proposte, quesiti referendari, petizioni ed istanze e il coinvolgimento dei cittadini nella fase di attuazione e monitoraggio delle decisioni assunte dall'Amministrazione in seguito ai suddetti processi.

6. Il regolamento stabilisce ogni altra disciplina necessaria per l'esercizio dell'iniziativa popolare, per la proposta e lo svolgimento dei referendum e per un'adeguata pubblicizzazione dei quesiti e della data del referendum da parte della Città Metropolitana, avendo riguardo alla necessità di adottare procedure semplici ed economiche, pur nella garanzia di corretta espressione del voto e di verifica del suo esito.

Articolazione del territorio in zone omogenee - Art. 29

1. Al fine di promuovere l'efficace coordinamento delle politiche pubbliche relative allo svolgimento delle funzioni disciplinate nella successiva parte II, la Città Metropolitana si articola in zone omogenee di ambito sovracomunale.

2. Le zone omogenee sono delimitate secondo caratteristiche geografiche, demografiche, storiche, economiche e istituzionali tali da farne l'ambito ottimale per l'organizzazione in forma associata di servizi comunali e per l'esercizio delegato di funzioni di competenza metropolitana.

3. Le zone omogenee costituiscono articolazione sul territorio delle attività e dei servizi metropolitani decentrabili della Città Metropolitana, con l'obiettivo di promuovere l'integrazione con gli analoghi servizi dei comuni singoli o associati. La Città Metropolitana incentiva anche economicamente l'esercizio congiunto di funzioni da parte dei comuni nell'ambito delle zone omogenee.

4. Le zone omogenee sono istituite con delibera del Consiglio metropolitano, assunta a maggioranza assoluta dei componenti, previa intesa con la Regione Lombardia. In assenza di tale intesa è possibile, comunque, procedere all'istituzione delle zone omogenee in conformità al parere della Conferenza metropolitana adottato a maggioranza qualificata dei due terzi dei componenti.

5. Le zone omogenee operano secondo quanto previsto da un apposito regolamento approvato dal Consiglio Metropolitano, sentito il parere della Conferenza Metropolitana.

6. Le zone dotate di autonomia amministrativa del comune capoluogo possono intrattenere rapporti di collaborazione e stipulare convenzioni con le zone omogenee limitrofe al comune capoluogo.


7. Le zone omogenee esprimono pareri obbligatori sugli atti del Consiglio Metropolitano che le riguardano, secondo le modalità previste dal regolamento.

Deleghe

Delega al Piano strategico triennale del territorio a consigliere metropolitano e Vicesindaco Città metropolitana (Sindaco di Cernusco sul Naviglio).



Città Metropolitana di Napoli



Numero di comuni: 92

Popolazione: 3.080.873

Popolazione comune centrale: 959.574

Popolazione corona: 2.121. 299

Statuto approvato il: 14/5/2015

Sito web: www.cittametropolitana.na.it

I contenuti dello Statuto metropolitano

Pianificazione strategica Art. 31

- 1.** Con la pianificazione strategica generale, la Città Metropolitana individua la strategia complessiva di lungo periodo per lo sviluppo economico sociale della comunità metropolitana.
- 2.** Il confronto tra le zone omogenee contribuisce all'individuazione delle direttrici per l'azione degli organi metropolitani, con il coinvolgimento degli enti pubblici, delle forze economiche, delle associazioni di categoria, degli ordini professionali, delle autonomie funzionali, dell'associazionismo e del terzo settore.
- 3.** In ossequio al principio di sussidiarietà orizzontale, va perseguito il più efficace raccordo tra pubblico e privato per il conseguimento degli obiettivi di sviluppo economico e sociale del territorio.
- 4.** Il Sindaco metropolitano deve garantire il periodico, costante confronto ed il rispetto del metodo partecipativo per l'individuazione delle direttrici di sviluppo.
- 5.** Nell'ambito della pianificazione strategica, il Consiglio Metropolitano approva entro il 31 dicembre il piano strategico triennale e, ogni anno, il suo aggiornamento. In esso sono fissate le priorità di intervento e le relative aspettative di risultato.

[...]

Il piano strategico Art. 32

- 1.** Il Consiglio Metropolitan approva, acquisito il parere della Conferenza metropolitana e del Forum metropolitano, il piano strategico metropolitano come atto di indirizzo per l'ente e per l'esercizio delle funzioni dei Comuni, delle Unioni di Comuni e delle zone omogenee, anche in relazione all'esercizio delle funzioni delegate o conferite dalla Regione.
- 2.** Nel piano strategico si fissano le azioni tese a definire l'orizzonte identitario e di crescita dell'area metropolitana, al fine di migliorare le condizioni di vita, di salute, di relazioni e di benessere dei cittadini.
- 3.** Per il perseguimento di tali obiettivi il Piano strategico garantisce e promuove, attraverso l'individuazione e la messa a sistema delle grandi opzioni di sviluppo, la salvaguardia del patrimonio naturalistico, paesaggistico e artistico, il risanamento dell'ambiente e del tessuto urbano, la valorizzazione delle eccellenze territoriali, l'ottimizzazione delle reti di comunicazione e dell'offerta dei servizi pubblici, il rafforzamento dei livelli di coesione e di integrazione sociale, il potenziamento della capacità attrattiva, di accessibilità e di relazioni dell'area metropolitana.
- 4.** Il Piano strategico comprende le azioni della Città Metropolitana e del complesso delle amministrazioni pubbliche. Determina gli obiettivi degli organi della Città Metropolitana.
- 5.** Il confronto e la collaborazione tra pubblico e privato è essenziale per le decisioni e per il finanziamento delle attività.
- 6.** Il bilancio di previsione della Città Metropolitana è correlato nella sua impostazione al piano strategico. Il conto consuntivo reca in allegato una relazione sui risultati dell'azione svolta nel corso dell'esercizio. La relazione costituisce la base per il successivo aggiornamento annuale del piano strategico.
- 7.** Per assicurare la partecipazione dei Comuni e delle Unioni di Comuni alla formazione e all'aggiornamento del piano strategico possono essere fissate conferenze di programmazione.
- 8.** La Città Metropolitana può coordinare la propria pianificazione con Comuni e Province contermini tramite processi di copianificazione su materie di interesse comune, finalizzati alla realizzazione di accordi di pianificazione.

Partecipazione ed eguaglianza Art. 12

- 1.** La Città Metropolitana sostiene e valorizza gli strumenti di partecipazione attiva anche attraverso la rappresentanza delle associazioni del territori.
- 2.** La Città Metropolitana opera secondo il metodo del confronto e del rispetto con gli enti locali, le forme associative, le organizzazioni rappresentative delle categorie produttive e le organizzazioni sindacali presenti sul territorio metropolitano. Specifiche forme di confronto collaborativo sono adottate nei procedimenti di elaborazione del piano strategico

metropolitano e del piano territoriale generale.

Istanze e petizioni Art. 13

1. I cittadini, singoli o associati, possono presentare agli organi della Città Metropolitana istanze, petizioni e proposte dirette a promuovere interventi per la migliore tutela degli interessi della comunità che l'Ente considera tenendo conto anche del grado di rappresentatività.

Organismi di partecipazione Art. 14

1. Entro sei mesi dall'entrata in vigore dello Statuto, la Città Metropolitana istituisce il Forum metropolitano ed il Forum dei Giovani.

2. Le proposte derivanti dal Forum metropolitano sono poste, entro tre mesi, all'ordine del giorno delle deliberazioni del Consiglio Metropolitan. Tale organo deve assumere le proprie decisioni entro i successivi due mesi.

3. Il Forum metropolitano propone un documento da considerare per la pianificazione strategica generale e al quale occorre fare obbligatoriamente riferimento nel documento strategico triennale e nel suo aggiornamento annuale.

4. Il Consiglio Metropolitan deve adottare entro sei mesi dall'entrata in vigore dello Statuto un regolamento contenente le modalità di convocazione e funzionamento del Forum metropolitano.

5. Il Consiglio Metropolitan può istituire altri organismi di partecipazione come Consulte o Osservatori.

Referendum Art. 16

1. Sulle materie di competenza della Città metropolitana possono essere indetti referendum popolari con finalità consultive e propositive.

2. Il referendum può essere richiesto dall'1% dei cittadini elettori, da Comuni rappresentativi del 10% della popolazione, o da almeno 15 Consigli comunali o dal Consiglio metropolitano.

Zone omogenee Art. 4

1. La Città Metropolitana, in vista di un più armonico, equilibrato e funzionale assetto del territorio, si struttura, nel suo ambito, in zone omogenee identificate sulla base di caratteri identitari e ragioni storiche, di contesti geomorfologici, naturalistici e paesaggistici, di relazioni funzionali e quadri economico-sociali che ne giustificano la comune appartenenza.

2. Le zone omogenee sono istituite con delibera del Consiglio Metropolitan, assunta a

maggioranza assoluta dei componenti entro 6 mesi dall'approvazione dello Statuto, previa intesa con la Regione Campania ovvero, in mancanza di quest'ultima, dalla Conferenza Metropolitana, a maggioranza qualificata dei 2/3 dei componenti.

3. Ciascuna zona omogenea è costituita dall'aggregazione di Comuni contigui territorialmente, tali da comprendere una popolazione non inferiore a 150.000 abitanti. L'eventuale deroga, nella perimetrazione e nel numero di abitanti, deve essere espressamente motivata ed approvata con l'accordo dei Comuni interessati.

4. Le zone omogenee costituiscono l'ambito ottimale sia per la gestione e la fornitura associata di servizi pubblici locali, comunali e metropolitani, anche attraverso la delega di funzioni da parte della Città metropolitana, sia per il confronto teso ad individuare le direttrici comuni dello sviluppo economico e del piano strategico.


5. La Città Metropolitana promuove anche economicamente l'esercizio congiunto di funzioni da parte dei comuni nell'ambito delle zone omogenee. Competenze e funzionamento delle zone omogenee sono stabilite da un apposito regolamento approvato dal Consiglio Metropolitan, a maggioranza assoluta dei componenti, acquisito il parere della Conferenza.

7. Le zone amministrativamente autonome, individuate dal Comune di Napoli ai sensi della legge statale, qualora ne acquisiscano le dimensioni, possono essere equiparate alle zone omogenee. Esse possono costituire i riferimenti per l'eventuale organizzazione delle stesse in Comuni urbani a seguito dell'elezione diretta del Sindaco metropolitano.

8. Il confronto fra le zone omogenee è il metodo per elaborare gli obiettivi comuni dell'azione metropolitana.



Città Metropolitana di Roma



Numero di comuni: 121

Popolazione: 4.194.068

Popolazione comune centrale: 2.761.477

Popolazione corona: 1.432.591

Statuto approvato il: 22/12/2014

Sito web: www.cittametropolitanaroma.gov.it

I contenuti dello Statuto metropolitano

Pianificazione strategica - Art. 7

1. Il Consiglio Metropolitano adotta e aggiorna annualmente, acquisito il parere della Conferenza Metropolitana ai sensi dell'art. 21, comma 2, il piano strategico metropolitano come atto di indirizzo per l'ente e per l'esercizio delle funzioni dei Comuni e delle Unioni di Comuni compresi nell'area, anche in relazione all'esercizio delle funzioni delegate o conferite dalla Regione Lazio. Nel piano strategico sono definiti gli obiettivi generali, settoriali e trasversali di sviluppo, nel medio e lungo termine, per l'area metropolitana, individuando le priorità di intervento, le risorse necessarie al loro perseguimento e il metodo di attuazione, ispirato a principi di semplificazione amministrativa.

2. Il piano strategico assicura la correlazione tra lo sviluppo della Città Metropolitana e lo sviluppo nazionale, europeo e internazionale.

3. Il piano strategico persegue le più elevate condizioni di sviluppo economico e sociale del territorio metropolitano, finalizzate al superamento degli squilibri presenti nelle diverse aree del territorio metropolitano, con particolare riferimento alle condizioni di fruizione dei servizi. Il piano strategico rispetta e asseconda le vocazioni territoriali, valorizzando l'organizzazione del territorio metropolitano per aree omogenee e definendo interventi che rafforzino la loro coesione interna e l'integrazione tra le stesse e la città di Roma Capitale.

4. L'attività di pianificazione strategica è ispirata al criterio di flessibilità nella gestione

dei processi di trasformazione economico-sociale e territoriale in corso, nonché al criterio di diversificazione, in relazione alla caratterizzazione demografica, economica, sociale, culturale, turistica, ambientale, dei territori appartenenti alla Città Metropolitana.

5. Le azioni poste in essere dalla Città Metropolitana in attuazione del piano strategico sono oggetto di monitoraggio e valutazione, con verifica almeno annuale, in relazione al conseguimento degli obiettivi determinati nel piano strategico, anche al fine di garantire il rispetto delle scadenze a medio termine in esso definite.

6. In relazione ai cambiamenti intervenuti e ai risultati conseguiti, il Sindaco metropolitano sottopone al Consiglio Metropolitan e alla Conferenza Metropolitana le proposte di revisione e adeguamento del piano strategico, che sono adottate dal Consiglio stesso, acquisito il parere della Conferenza Metropolitana ai sensi dell'art. 21, comma 2.

7. I procedimenti di adozione e revisione del piano strategico si ispirano al principio di trasparenza e al metodo della partecipazione.

Partecipazione e democrazia in rete - Art. 41

1. La Città Metropolitana informa la sua attività al principio del coinvolgimento e della più ampia consultazione dei comuni, singoli o associati, e delle comunità comprese nel suo territorio.

2. Al fine di assicurare un costante contatto fra l'ente e la comunità metropolitana e l'effettiva partecipazione dei cittadini, il Consiglio adotta, entro sei mesi dall'approvazione dello Statuto, un regolamento sulla partecipazione.

3. Il regolamento disciplina i casi e le modalità in cui possono essere attivate forme di consultazione e di referendum popolare di tipo consultivo e propositivo.

4. Il regolamento disciplina i casi, le modalità e i limiti in cui i residenti possono rivolgere istanze, petizioni o proposte di atti e provvedimenti di interesse generale agli organi della Città metropolitana, stabilendo le modalità e i termini entro i quali tali organi sono tenuti a prenderle in esame.

5. La Città Metropolitana assicura un ampio ricorso a forme di consultazione e modalità di partecipazione in rete, promuovendo forme di democrazia elettronica e di cittadinanza digitale.

6. Il regolamento può prevedere meccanismi di democrazia partecipativa in modo specifico nelle materie attinenti alla tutela dei diritti e all'organizzazione e fruizione dei servizi pubblici.

Zone omogenee - Art. 28

1. Con deliberazione della Conferenza, assunta a maggioranza assoluta dei componenti e con i voti che rappresentino almeno un terzo della popolazione residente, sentito il Consiglio, su proposta del Sindaco, previa intesa con la Regione Lazio, o su proposta di quest'ultima, il territorio metropolitano è articolato in zone omogenee, caratterizzate da contiguità territoriale, da una significativa integrazione socio-economica e culturale e da comuni caratteristiche territoriali e ambientali. Di norma le zone omogenee devono comprendere una popolazione non inferiore a 120.000 abitanti. La mancata intesa con la Regione può essere superata con il voto favorevole dei due terzi dei componenti della Conferenza.

2. Il Consiglio approva, a maggioranza assoluta dei componenti, acquisito il parere della Conferenza ai sensi dell'art. 21, comma 2, il regolamento delle zone omogenee.


3. Nell'ambito della Conferenza è istituito il Coordinamento dei portavoce delle zone omogenee, presieduto dal Sindaco, per promuovere la valorizzazione dell'equilibrio territoriale nell'azione amministrativa della Città metropolitana.

Deleghe

Consigliere metropolitano ha la delega alla pianificazione strategica e territoriale-bilancio (Consigliere Roma Capitale).



Città Metropolitana di Torino



Numero di comuni: 315

Popolazione: 2.302.353

Popolazione comune centrale: 907.563

Popolazione corona: 1.394.790

Statuto approvato il: 1/4/2015

Sito web: www.cittametropolitana.torino.it

I contenuti dello Statuto metropolitano

Pianificazione strategica - Art. 7

1. Il Consiglio Metropolitan, acquisito il parere obbligatorio dell'Assemblea dei sindaci delle zone omogenee e il parere vincolante della Conferenza Metropolitana, e sentite le realtà sociali, forma e adotta il piano strategico metropolitano triennale. Il/la Sindaco/a metropolitano/a sottopone annualmente al Consiglio Metropolitan le proposte di revisione e adeguamento del piano strategico.

2. Il piano strategico è l'atto di indirizzo e di programmazione per lo sviluppo di carattere sociale, economico e ambientale del territorio metropolitano, nonché per l'esercizio delle funzioni dei Comuni e delle Unioni di Comuni, anche nell'esercizio di funzioni delegate o attribuite dalla Regione.

3. Il Piano strategico definisce gli obiettivi generali, settoriali e trasversali di sviluppo per l'area metropolitana, individua le priorità di intervento, le risorse necessarie al loro perseguimento, i tempi e il metodo di attuazione, nel rispetto dei principi di sostenibilità ambientale.

4. Il processo di formazione del Piano strategico tiene conto dei principi di copianificazione e condivisione; può essere aggiornato anche per zone omogenee; periodicamente è oggetto di monitoraggio e verifica.

5. I procedimenti di formazione, adozione e revisione del piano strategico metropolitano si ispirano al principio di trasparenza e partecipazione, di equilibrate opportunità e risorse tra le zone omogenee.

Partecipazione popolare, referendum consultivi e forme di consultazione, democrazia in rete e Difensore Civico – Art. 42.

1. La Città Metropolitana informa la sua attività al principio del coinvolgimento e della più ampia consultazione dei comuni, singoli o associati, e delle comunità ricomprese nel suo territorio.

2. Al fine di assicurare un costante contatto fra l'ente e i cittadini, la Città Metropolitana adotta un regolamento sulla democrazia partecipata.

3. Il regolamento disciplina i casi e le modalità in cui possono essere attuate forme di consultazione e di referendum popolare.

4. Il regolamento disciplina i casi e le modalità secondo cui i residenti possono rivolgere istanze, petizioni o proposte di atti e provvedimenti di interesse generale, nonché le modalità di esercizio del diritto di tribuna, stabilendo le modalità e i termini entro i quali gli organi della Città Metropolitana e i loro uffici sono tenuti a prenderle in esame e dare le risposte. Se negative, devono essere motivate.

5. La Città Metropolitana, con il regolamento sulla democrazia partecipata, disciplina l'istituto del "referendum".

6. Il "referendum" può essere propositivo, consultivo o abrogativo di atti e provvedimenti di carattere generale.

7. Non possono essere oggetto di referendum le seguenti materie: a. revisione e modifiche dello Statuto della Città Metropolitana; b. disciplina dello stato giuridico ed economico del personale; c. designazione e nomina di rappresentanti; d. tributi locali, contributi, tariffe; e. bilancio della Città Metropolitana; f. materie che siano state oggetto di referendum nell'ultimo quinquennio.

Zone omogenee – Art. 27

1. In considerazione del fatto che la Città Metropolitana di Torino è caratterizzata da una estesa dimensione territoriale e da una grande frammentazione amministrativa e tenuto conto delle caratteristiche di policentrismo degli insediamenti socio demografici, delle localizzazioni produttive, del sistema ambientale e delle relazioni economiche, culturali e del rapporto estensione territorio/popolazione, la Città Metropolitana è costituita da zone omogenee caratterizzate da contiguità territoriale e con una popolazione non inferiore a 80.000 abitanti. Le zone omogenee sono istituite dal Consiglio Metropolitano, sentiti preliminarmente i Comuni coinvolti, e sentita la Conferenza Metropolitana, secondo quanto

previsto dalla legge.

2. Al fine di consentire una efficace partecipazione e condivisione dei comuni al governo della Città Metropolitana, le zone omogenee costituiscono articolazione operativa della Conferenza metropolitana. Esse esprimono pareri sugli atti del Consiglio Metropolitanano che le riguardano specificatamente e partecipano alla formazione condivisa del Piano strategico e del piano territoriale metropolitanano, secondo modalità stabilite dal regolamento sulle zone omogenee.

3. Le zone omogenee costituiscono altresì articolazione sul territorio delle attività e dei servizi decentrabili della Città Metropolitana e possono divenire ambito ottimale per l'organizzazione in forma associata di servizi comunali e per l'esercizio delegato di funzioni di competenza metropolitana.

4. Le zone omogenee sono disciplinate da apposito regolamento approvato dal Consiglio Metropolitanano, sentita la Conferenza Metropolitanana. Eventuali modifiche all'intesa costitutiva delle zone omogenee, ovvero alla delimitazione delle stesse, non comportano modificazioni del presente Statuto.

5. Ogni zona omogenea è retta dall'Assemblea dei Sindaci dei comuni facenti parte della singola zona omogenea che nomina nel proprio seno un portavoce, come previsto dal regolamento di cui al comma 4. È istituito il Collegio dei portavoce che svolge funzioni di coordinamento tra le zone omogenee e gli organi della Città Metropolitana.

6. La Città Metropolitana può esercitare le proprie funzioni amministrative in forma decentrata, mediante l'organizzazione presso le zone omogenee di uffici comuni con le amministrazioni comunali e le unioni di comuni.

7. Ai fini di un'ottimale organizzazione dei servizi sul territorio, la Città Metropolitana sostiene e promuove, anche mediante l'impiego di proprie strutture e risorse umane, i processi di unione e di fusione tra i comuni delle singole zone omogenee, favorendo la progressiva aggregazione e semplificazione delle diverse forme associative tra i comuni, anche attraverso convenzioni tra zone omogenee attigue.

8. Il Consiglio Metropolitanano, su proposta del/la Sindaco/a, può trasferire specifiche funzioni della Città Metropolitana alle zone omogenee sulla base delle singole specificità territoriali e a condizione che le stesse costituiscano e rendano operativa una sola unione di comuni comprendente la totalità del territorio di riferimento, ovvero federino l'intero territorio mediante una o più convenzioni tra unioni di comuni e/o comuni.

9. Con la procedura, di cui al precedente comma 8, e nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, possono essere conferite funzioni della Città Metropolitana a comuni singoli, unioni di comuni o convenzioni plurifunzionali, purché aventi popolazione superiore a 30.000 abitanti.

10. La deliberazione del Consiglio individua le risorse umane, finanziarie e strumentali connesse all'esercizio delle funzioni conferite, nel rispetto della legge, della contrattazione

collettiva e del sistema di relazioni sindacali.

11. All'attuazione della delibera consiliare provvede il/la Sindaco/a metropolitano/a tramite convenzione tra la Città Metropolitana e i Comuni, le Unioni di comuni, i comuni convenzionati o le Zone Omogenee interessate, precisando tra l'altro la durata dei conferimenti e i compiti di coordinamento e vigilanza riservati alla Città Metropolitana. La convenzione dispone altresì in merito alle risorse di cui al comma 7.

Deleghe

Non sono state ancora assegnate le deleghe.



REALIZZATO CON IL COFINANZIAMENTO
DELL'UNIONE EUROPEA E CON IL
CONTRIBUTO DI PON GOVERNANCE E
AZIONI DI SISTEMA



<http://riformaprovince.formez.it/>